


Per quanto riguarda poi l'**effettività della base sociale**, i principali suggerimenti (cfr. anche [Grafico 4](#)) forniti dai revisori sono stati i seguenti:


- individuare e attuare una coerente politica di sviluppo della base sociale;
- operare un puntuale rispetto delle procedure di gestione della base sociale (recesso, esclusione, ecc.);
- allineare il Libro soci alle delibere del C. di A. e alle procedure informatiche;
- introdurre controlli periodici finalizzati al monitoraggio della persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello *status* di socio;
- acquisire in modo strutturato la designazione per iscritto da parte dei soci persone giuridiche del proprio rappresentante.

Grafico 4 - Distribuzione percentuale degli ambiti di miglioramento inerenti l' "effettività della base sociale"



Infine, relativamente all'**adeguatezza della democrazia interna e del funzionamento degli Organi sociali**, i suggerimenti forniti dai revisori sono stati i seguenti (cfr. anche [Grafico 5](#)):

- sviluppare un adeguato approfondimento, nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle tematiche relative alla natura mutualistica della banca;
- approfondire, all'interno della Relazione degli Amministratori all'Assemblea dei soci, l'indicazione (di cui all'art. 2545 del codice civile) dei criteri seguiti nella gestione per conseguire gli scopi mutualistici;
- adottare un regolamento assembleare ed elettorale.



3.3 Le irregolarità

Rispetto alle 256 revisioni svolte, sono state verbalizzate, complessivamente, 53 anomalie o "irregolarità", che il revisore ha giudicato non essere suscettibili di rimozione entro il termine di trenta giorni (termine previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 22.12.2005) e circa le quali Federcasce ha ritenuto non pregiudichino il complessivo carattere di cooperativa a mutualità prevalente delle Banche interessate.


Si ha riguardo, in particolare, a violazioni, per altro occasionali e non sistematiche, della vigente normativa legislativa e regolamentare, nonché dello Statuto delle BCC, circa le quali Federcasce, in occasione della consegna dell'attestazione di revisione, ha formalmente intimato le Banche interessate ad adottare, sin da subito, prassi virtuose, idonee ad evitare il reiterarsi di tali anomalie.

Inoltre, le Federazioni locali competenti sono state indirizzate a monitorare nel tempo l'avvenuta adozione delle predette prassi. Tale capillare azione di monitoraggio, svolta a livello locale con la supervisione di Federcasce ed ancora in corso alla data della presente Relazione, non ha, fino ad ora, fatto registrare alcuna reiterazione delle suddette irregolarità.

Le irregolarità non sanabili riscontrate, sono state quindi le seguenti (cfr. anche Grafico 6):

- mancato rispetto delle procedure, previste dallo Statuto della BCC, in ordine all'ammissione, all'esclusione ed al recesso dei soci (con riferimento soprattutto ai termini stabiliti per lo svolgimento delle diverse attività che integrano tali procedure);
- liquidazione della quota di pertinenza dei soci usciti dalla compagine sociale senza rispettare le rigorose disposizioni del codice civile (art. 2535) e dello Statuto della Banca (art. 15, comma 2: "Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero");
- mancata acquisizione della designazione per iscritto da parte dei soci persone giuridiche del proprio rappresentante;

➤ incompleta relazione nelle sedute degli O. S. circa l'attuazione dello scopo mutualistico.



Infine, in 12 delle 256 revisioni svolte (4,7% del totale revisioni), il revisore ha diffidato la BCC a regolarizzare irregolarità sanabili entro il termine di trenta giorni (ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.M. 22.12.2005).

Nei suddetti 12 casi di diffida, le irregolarità sanabili rilevate sono state, nel complesso, pari a 20. Nel dettaglio:

- in 10 irregolarità sanabili, i revisori hanno rilevato la presenza, nella compagine sociale, di soci privi dei necessari requisiti, in quanto non risiedevano, non avevano sede o non svolgevano la loro attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC (differentemente, cioè, da quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario, integrato dalle disposizioni contenute nel Titolo VII, Capitolo 1, Sez. 2, Par. 3 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche);
- per 5 irregolarità sanabili, i revisori hanno riscontrato anche la mancata designazione (prevista dall'art. 6, comma 3, dello Statuto delle BCC), da operare per iscritto, da parte dei

soci diversi dalle persone fisiche della persona, scelta fra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;

- in 3 circostanze la BCC è stata invitata ad allineare il Libro soci alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- in un caso il revisore ha diffidato la banca ad ottemperare quanto previsto in materia di gestione della base sociale;
- infine, in un altro caso, si è invitata la Banca ad allineare le evidenze contabili alla effettiva consistenza del capitale sociale.

In 7 casi, tra le 12 revisioni nelle quali sono state irrogate diffide, in sede di redazione della Sezione II – Accertamento del verbale di revisione, i revisori hanno rilevato l'avvenuto parziale adempimento, da parte delle BCC, circa l'oggetto della diffida. Con particolare riferimento alle casistiche riguardanti i cosiddetti "soci fuori zona", si sottolinea che il parziale adempimento della diffida irrogata dal revisore è stato motivatamente giustificato dalle singole BCC nella suddetta Sezione II del relativo verbale di revisione, sottolineando i potenziali danni reputazionali, economici e patrimoniali in cui le stesse sarebbero potute incorrere escludendo repentinamente dalla compagine sociale soggetti che, pur non essendo stato possibile in sede di revisione cooperativa documentarne la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno comunque sviluppato con la BCC, nel corso degli anni, un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione.

Inoltre, in tutti i casi in parola le predette BCC hanno dichiarato, in sede di verbale di revisione, l'impegno a provvedere progressivamente alla sistemazione della suddetta irregolarità, nel rispetto, al contempo, di quegli equilibri patrimoniali ed economici che devono essere propri di una banca cooperativa, ma anche sana dal punto di vista gestionale.

Poiché la dimensione delle predette anomalie non inficiava il complessivo carattere di "cooperativa a mutualità prevalente" delle BCC interessate, Federcasse ha ritenuto di rilasciare comunque l'attestazione di revisione.

In ogni caso, in linea con la prassi, sopra esposta (adottata con riferimento all'avvenuta verbalizzazione di irregolarità sanabili), le Federazioni locali competenti sono state formalmente invitate a monitorare nel tempo l'avvenuta rimozione delle anomalie che erano risultate solo parzialmente sanate a chiusura del verbale di revisione. Tale capillare azione di monitoraggio, svolta a livello locale con la supervisione di Federcasse ed ancora in corso alla data della presente Relazione, ha già fatto registrare: in due casi l'avvenuta completa sistemazione dell'irregolarità a suo tempo oggetto di diffida, in un caso una sostanziale e significativa riduzione della medesima irregolarità.

4. I CONTRIBUTI DI REVISIONE – BIENNIO 2011/2012

La misura dei contributi dovuti dalla BCC per le spese relative alle revisioni ordinarie da svolgersi nel biennio 2011/2012 è stata determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 10 febbraio 2011, tenendo conto di due distinti parametri: numero dei soci e totale attivo di stato patrimoniale (cfr. la tabella riportata nella precedente nota a piè di pagina n. 1).

Tale decreto ha fissato 3 fasce contributive, il cui importo base è stato stabilito:


in € 1.900 per la fascia "a", in € 3.600 per la fascia "b" ed infine in € 6.400 per la fascia "c".

L'incasso della contribuzione è stato operato da Federcasse in due tranche, ognuna pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto da ciascuna BCC.

Le BCC che hanno versato il contributo di revisione di rispettiva competenza sono risultate essere 259.

Il gettito complessivo è stato, per il biennio 2011/2012, di € 1.467.585 contro i € 1.412.200 incassati nel 2009/2010.

Come si evince dal Grafico 7, la maggior parte delle BCC si colloca, storicamente, nella fascia contributiva "c", fascia che, per altro, tende nel tempo a crescere a seguito del passaggio, registrato tra un biennio ed un altro, di alcune BCC da una fascia di livello inferiore ad una di livello superiore a causa dell'incremento registrato nella base sociale e/o negli attivi di bilancio, incremento imputabile sia all'ordinario evolversi della gestione sociale, sia ai citati fenomeni aggregativi tra Banche.



5. LA CONTRIBUZIONE PER IL BIENNIO 2013/2014

In allegato (Allegato 1) si riporta, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.M. 22.12.05, l'elenco aggiornato, distinto per regione e provincia, delle 250 BCC tenute al versamento del contributo per il biennio 2013/2014.

6. I REVISORI E LA FORMAZIONE

Nel biennio 2011/2012 hanno complessivamente operato 37 revisori, tra quelli iscritti nell'Elenco speciale dei revisori di BCC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (contro i 36 del biennio precedente).

Inoltre, dal punto di vista della formazione e dell'organizzazione, nel corso del biennio in oggetto Federcasse è stata autorizzata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Banca d'Italia, a tenere una sessione dell'esame di idoneità, destinata agli aspiranti revisori di BCC dipendenti delle Federazioni locali, che avessero maturato almeno un biennio di attività di revisione o di controllo presso le banche (e che quindi fossero, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 22.12.2005, esonerati dall'obbligo di seguire uno specifico corso abilitante).

La sessione, tenutasi a Roma il 20 e 21 luglio del 2011, ha visto la partecipazione di 18 candidati, dei quali 13 hanno ottenuto l'abilitazione. Come già in passato, Federcasse ha tenuto, prima dello svolgimento della prova d'esame, una giornata seminariale destinata ai relativi candidati e finalizzata a mettere a fuoco le principali tematiche inerenti la mutualità e la democrazia nelle BCC, oggetto della revisione cooperativa.

REGIONE - FVG COOPERATIVE PER CATEGORIA E PROVINCIA - Situazione al 1.03.2011

CATEGORIE	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	FVG
Società cooperative a mutualità prevalente					
Cooperative di produzione e lavoro	59	220	43	111	433
Cooperative di lavoro agricolo	6	16	4	3	29
Cooperative sociali	43	87	44	74	248
Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento	50	90	12	2	154
Cooperative edilizie di abitazione	8	11	4	6	29
Cooperative della pesca	-	3	5	27	35
Cooperative di consumo	9	23	-	7	39
Cooperative di dettaglianti	2	1	-	-	3
Cooperative di trasporto	4	5	4	3	16
Consorzi cooperativi	-	2	-	-	2
Consorzi agrari	-	1	-	-	1
Banche di credito cooperativo	2	8	4	1	15
Consorzi e cooperative di garanzia e fidi	-	3	-	1	4
Altre cooperative	23	51	10	29	113
TOTALE	206	521	130	264	1.121
Società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente					
Cooperative di produzione e lavoro	4	8	10	2	24
Cooperative di lavoro agricolo	-	2	-	1	3
Cooperative sociali	-	-	-	-	-
Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento	3	1	-	-	4
Cooperative edilizie di abitazione	1	-	-	-	1
Cooperative della pesca	-	-	-	1	1
Cooperative di consumo	1	5	1	-	7
Cooperative di dettaglianti	1	-	-	-	1
Cooperative di trasporto	1	1	-	-	2
Consorzi cooperativi	-	-	-	-	-
Consorzi agrari	-	-	-	-	-
Banche di credito cooperativo	-	-	-	-	-
Consorzi e cooperative di garanzia e fidi	-	-	-	-	-
Altre cooperative	2	18	5	7	32
TOTALE	13	35	16	11	75

REGIONE- FVG COOPERATIVE PER CATEGORIA E PROVINCIA - Situazione al 1.07.2012

CATEGORIE	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	FVG
Cooperative di produzione e lavoro	64	230	55	104	453
Cooperative di lavoro agricolo	6	17	5	2	30
Cooperative sociali	46	92	47	81	266
Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento	51	86	10	2	149
Cooperative edilizie di abitazione	9	9	4	6	28
Cooperative della pesca	-	3	5	24	32
Cooperative di consumo	9	27	1	7	44
Cooperative di dettaglianti	2	1	-	-	3
Cooperative di trasporto	7	5	2	3	17
Consorzi cooperativi	1	-	-	-	1
Consorzi agrari	-	1	-	-	1
Banche di credito cooperativo	2	8	4	1	15
Consorzi e cooperative di garanzia e fidi	-	3	-	1	4
Altre cooperative	29	65	12	28	134
TOTALE	226	547	145	259	1.177

Fonte: Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione RAFVG, Registro regionale delle cooperative

Tav. 7.9 - FVG COOPERATIVE PER CATEGORIA E PROVINCIA - Situazione al 1.07.2013

CATEGORIE	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	FVG
Altre cooperative	28	67	9	28	132
Banche di credito cooperativo	2	8	4	1	15
Consorzi agrari	-	1	-	-	1
Consorzi e cooperative di garanzia e fidi	-	3	-	1	4
Cooperative dettaglianti	2	1	-	-	3
Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento	50	85	11	2	148
Cooperative di consumo	10	28	-	8	46
Cooperative di lavoro agricolo	6	15	4	1	26
Cooperative di pesca	-	3	5	24	32
Cooperative di produzione e lavoro	65	229	53	105	452
Cooperative di trasporto	5	4	1	3	13
Cooperative edilizie di abitazione	6	7	3	5	21
Cooperative sociali	50	95	48	79	272


Fonte: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali RAFVG, Registro regionale delle cooperative

Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali

Prot. n. 0008408 / P

Data 05/02/2015

Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio commercio e cooperazione	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Class.: PRODRAF/SCTC

Rif. Vs. nota dd. 09.01.2015

Allegati: n. 4

Trieste, data protocollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la vigilanza sugli Enti
Il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Viale Boston, 25
00144 – ROMA
Indirizzo PEC: imp.pniec.div7@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: Relazione triennale al Parlamento 2011-2013.

In riferimento alla nota dd. 9 gennaio 2015, pervenuta allo scrivente tramite posta certificata, relativa all'oggetto, si trasmette in allegato la relazione per il periodo considerato.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott. Franco Milan

documento firmato digitalmente

Relazione triennale al Parlamento sulla cooperazione - 2011/2013**(Legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 16)**

In base al combinato disposto di cui agli articoli 5 e 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (approvato con la Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni) ed al D.P.R. 9 agosto 1966, n. 808 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione FVG in materia di cooperazione), alla Regione sono state devolute le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.

L'attuazione della potestà legislativa concorrente testé prevista è intervenuta attraverso l'emanazione di successive leggi regionali riguardanti essenzialmente l'esercizio della funzione di vigilanza sulle società cooperative e lo sviluppo della cooperazione perseguito attraverso forme di incentivazione diverse curate nella maggioranza dei casi direttamente dalle Direzioni regionali competenti nel settore (industriale, agricolo, edilizia abitativa, lavoro e formazione, sanità, ecc.).

La normativa vigente è costituita dalla:

- legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 ("Norme in materia di cooperazione sociale");
- legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 ("Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo").

Per quanto concerne lo stato del movimento cooperativo nella regione Friuli Venezia Giulia si forniscono in allegato le tabelle relative a ciascuno degli anni oggetto della relazione, recanti i dati di consistenza suddivisi per provincia e categoria.

L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 27/2007 nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.

Attualmente in regione operano quattro Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo: la Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, l'A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia e la UECoop. Friuli Venezia Giulia, di recente costituzione.

Alle Associazioni suddette, onde supportare l'azione delle medesime, sono stati assegnati, a norma dell'articolo 32 della L.R. 27/2007 e per le finalità in esso indicate, i seguenti finanziamenti:

Anno 2010

Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia
Importo concesso € 288.214,94.-

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 205.740,54.-

A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 91.044,52.-

Anno 2011

Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia
Importo concesso € 378.335,05.-

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 277.449,82.-

A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 114.215,13.-

Anno 2012

Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia
Importo concesso € 401.016,68.-

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 283.959,20.-

A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 125.024,12.-

Anno 2013

Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia
Importo concesso € 697.652,10.-

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 384.805,09.-

A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia Importo concesso € 117.542,81.-

Dette Associazioni, in attuazione dell'azione programmata a supporto del sistema cooperativo, hanno svolto rispettivamente le iniziative di seguito indicate.

CONFCOOPERATIVE-UNIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE F.V.G.:

- Attività di promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative: la realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e relativa attività di comunicazione e di pubblicizzazione.

- Attività di aggiornamento e riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e degli operatori delle associazioni: realizzazione di corsi di formazione e

aggiornamento dei soggetti interessati, la cui organizzazione è affidata ad enti e società di comprovata competenza.

- Organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale: consulenze professionali esterne per l'attività di sportelli informativi (non avente natura economica) forniti da esperti e professionisti.

LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

- Attività di promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative: creazione, gestione ed implementazione del sito web; realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e per l'effettuazione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione.

- Attività di aggiornamento e riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e degli operatori delle associazioni: in particolare attraverso l'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni, nonché mediante attivazione del collegamento a banche dati.

- Organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale: utilizzo di personale interno appositamente dedicato alla realizzazione di ciascuna iniziativa.

- Svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: consulenze esterne fornite da collaboratori a progetto, da esperti e da professionisti.

- Svolgimento di attività statistiche e di rilevamento: utilizzo di personale interno appositamente dedicato alla realizzazione di ciascuna iniziativa.

A.G.C.I. FEDERAZIONE REGIONALE DEL F.V.G.:

- Attività di promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative: attività di comunicazione e di pubblicizzazione.

- Attività di aggiornamento e riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e degli operatori delle associazioni: acquisto di libri, riviste, abbonamenti e banche dati, nonché organizzazione di convegni.

- Svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: servizi e prestazioni d'opera forniti da professionisti.

Gli interventi specifici della Regione nei confronti delle cooperative riguardano la verifica, attraverso la funzione di revisione e vigilanza, della presenza nel tempo dei principi costitutivi del modello imprenditoriale mutualistico e l'adozione di misure a sostegno delle cooperative sociali e dell'associazionismo cooperativistico.

L'attività di vigilanza sulle cooperative con sede legale nella regione si esplica essenzialmente attraverso la revisione ordinaria e la revisione straordinaria (legge regionale 27/2007, capo IV).

La Regione esercita la vigilanza su:

- società cooperative e loro consorzi;
- consorzi agrari;
- banche di credito cooperativo,
- società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2517 c.c.;
- società cooperate europee.

Le revisioni ordinarie e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e B.C.C. sono effettuate dalla Direzione a mezzo di revisori iscritti all'Elenco regionale dei revisori degli Enti cooperativi ovvero dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia, da essa incaricati.

Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni le revisioni sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'elenco regionale dei revisori e da esse incaricati. Mentre per quanto concerne le revisioni ordinarie delle B.C.C., che attualmente risultano tutte aderenti all'Organismo specializzato, queste vengono svolte da revisori dallo stesso incaricati che devono essere iscritti in una apposita sezione del citato Elenco.

Gli **obiettivi** della verifica sono soprattutto due:

- 1) assistenziale-consulenziale, ossia supporto tecnico-giuridico, al fine di migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, onde promuovere la reale partecipazione dei soci;
- 2) accertativa, nell'ottica di verificare se la cooperativa persegue i fini mutualistici controllando per esempio: la concreta consistenza della compagine sociale, l'intervento reale dei soci alla gestione collegiale e allo scambio mutualistico con l'ente, l'assenza di scopi di lucro nei limiti concessi dalla normativa, il possesso dei requisiti per godere le agevolazioni a qualsiasi titolo, l'effettiva consistenza dello stato patrimoniale con l'esame del bilancio d'esercizio e relazioni relative), per le cooperative che ne fossero obbligate, di avere correttamente adottato il regolamento interno da applicare ai soci lavoratori e che ne sia tenuto debito conto nei rapporti instaurati.

La periodicità della revisione è biennale, tranne per le cooperative sociali e quelle in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 220/2002 (valore produzione superiore € 60 milioni; riserve indivisibili superiori a 4 milioni, prestiti sociali superiori a 2 milioni) e dall'articolo 15 della legge 59/1992 (partecipazioni di controllo in Srl o SpA).

Ai sensi dell'articolo 15 della Lr. 27/2007, la **revisione ordinaria** è finalizzata:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
- d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Le revisioni straordinarie, siccome previsto dal comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 27/2007, sono effettuate dalla Direzione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione regionale per la cooperazione (non più richiesto dal 6 novembre 2014), a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

La **revisione straordinaria** accerta:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
- c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.